

SINTESI PER FAVORIRE LA LETTURA DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE

Con la presente si richiama il “nuovo” regolamento per l’attuazione delle disposizioni statutarie, come approvato dai Ministeri vigilanti e si riportano di seguito le disposizioni innovate che assumono rilevanza per gli iscritti.

Art. 3 - Contributo soggettivo

- **SUPERCONTRIBUZIONE VOLONTARIA FINO ALL'80%**
- **OPZIONE DA RENDERE ANNUALMENTE CON LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE (modello 2)**

Le aliquote contributive volontarie a titolo di contributo soggettivo sono rideterminate in maniera estensiva nei termini previsti al comma 9: 12% - 14% - 16% - 18% - 20% - 25% - 30% - 40% - 50% - 60% - 80%.

L'iscritto che intende esercitare l'opzione, deve segnalare annualmente all'Ente l'aliquota prescelta, con la dichiarazione del reddito professionale di cui all'art. 9, comma 1 (MODELLO 2). L'opzione ha validità per l'anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell'opzione, l'aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%.

Art. 4 - Contributo Integrativo

- **INCREMENTO DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DAL 2% AL 4%**
- **RIVERSAMENTO DEL 2% SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO**

L'aliquota per il calcolo del contributo integrativo cresce dal 2% al 4%.

L'aumento del contributo integrativo è finalizzato ad adeguare le prestazioni, previdenziali ed assistenziali che eroga l'EPAP: difatti il 2% di maggiorazione del contributo integrativo è destinato al montante dell'iscritto che lo avrà prodotto, come espressamente indicato dall'articolo 4, comma 6, lettera b.

Tale maggiorazione dovrà essere applicata su tutte le fatture emesse dagli iscritti a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e corrispondentemente tale importo aggiuntivo derivante dalla maggiorazione verrà riversato dall'Ente sul montante dell'iscritto che ha emesso la fattura.

L'art. 4 dispone in perfetto allineamento con la norma di legge di cui all'art. 8, c. 3 novellato del d. lgs n. 103/96 che fa espresso riferimento al contributo integrativo da calcolare *“in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura”*.

Ai fini della maggiorazione non rileva la circostanza che la commessa e il relativo contratto siano stati eventualmente sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore della norma in esame.

Quanto a una prima casistica che potrebbe riguardare il caso di fatture successive emesse in forza di contratti antecedenti, nessun problema si pone nel caso di fatturazione che non sia stata preceduta da una espressa e completa indicazione delle aliquote / valori. In particolare e a titolo di esempio per tutte le situazioni in cui il preventivo di onorario e il contratto comprenda la formula: *“... oltre IVA ed oneri previdenziali tempo per tempo vigenti”* o similari.

Qualora invece il corrispettivo sia stato convenuto dal professionista nel suo complesso e quindi nel caso in cui nel contratto stipulato vi sia esplicito riferimento a un importo ricomprensivo degli oneri contributivi – incluso quindi il contributo integrativo - come accade per esempio in alcune convenzioni con enti pubblici, e non fosse possibile un adeguamento contrattuale, il professionista sarà comunque tenuto ad esporre in fattura la aliquota del 4% per il computo dell'integrativo e il suo versamento a EPAP. In questa ipotesi, il professionista dovrà farsi carico della maggiorazione rimodulando l'importo imponibile. Ciò non comporterà una perdita economica a suo danno in quanto vi sarebbe di fatto una sorta di compensazione vista la destinazione del relativo importo a montante individuale personale.

- **FATTURAZIONE TRA PROFESSIONISTI EPAP**
- **INTEGRATIVO PER IL PROFESSIONISTA SUB FORNITORE**

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede un nuovo meccanismo di fatturazione tra iscritti all'Ente nell'ambito di un **incarico unitario**, con la previsione dell'integrativo per il professionista “sub fornitore”.

Il professionista "capo commessa" applica il 4%, ma versa al netto di quanto già pagato al collega "sub fornitore".

Il senso della nuova previsione è rappresentato dalla scelta di evitare espressamente la “doppia imposizione” del contributo integrativo a valere su quella che in sostanza rappresenta la medesima quota di onorario professionale pagato dal fruitore finale per il medesimo “incarico unitario”.

In buona sostanza l'ipotesi trattata è la seguente: un'attività professionale svolta da una pluralità di professionisti e inquadrata nell'ambito del medesimo incarico professionale e con più professionisti iscritti a EPAP (ma analogo principio vale per il caso di Società/Associazioni/Cooperative tra professionisti registrate ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis e che fatturino direttamente "propri" onorari professionali) e a seguito di una prima fattura a carico del fruitore finale ed emessa da uno dei professionisti (A) iscritto a EPAP, lo stesso professionista (A) riceve, a sua volta e per il medesimo incarico professionale, un'ulteriore fattura emessa da altro iscritto a EPAP (professionista B).

In tal caso:

1. entrambe le fatture devono imputare a carico del proprio cliente il contributo integrativo, calcolato in base all'aliquota vigente al momento della fatturazione;
2. il professionista B, iscritto a EPAP, che emette la seconda fattura, dovrà versare per intero il contributo integrativo come indicato nella sua fattura;
3. il professionista A (così come anche eventualmente la Società) che ha emesso la prima fattura e che ha successivamente corrisposto un onorario ad altro professionista B iscritto a EPAP per il medesimo incarico unitario professionale dovrà invece decurtare dal versamento da lui dovuto ad EPAP la quota di contributo integrativo che gli è stata così fatturata da B.

- CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO

Il calcolo per determinare il contributo integrativo minimo è stato ridefinito.

Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 sull'importo corrispondente al medesimo imponibile da cui scaturisce il contributo minimo soggettivo di cui all'art. 3, comma 4, dovuto per lo stesso anno. Contributo che verrà definito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 bis – Cessazioni di attività

- **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL'ISCRITTO DELL'AVVENUTA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE**
- **DECORRENZA ESENZIONE OBBLIGO CONTRIBUTIVO DALLA FORMALE COMUNICAZIONE ALL'ENTE DELL'AVVENUTA CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE**

Il comma 8 prevede l'obbligo di comunicazione all'Epap da parte dell'iscritto dell'avvenuta cancellazione dall'Albo professionale *“Il venir meno dei presupposti di iscrizione all'Ente dovrà essere comunicato immediatamente dall'Iscritto ad EPAP con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445”*.

Il comma 9 prevede che, in caso di cessazione dell'attività professionale, senza cancellazione dall'Albo, l'esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali decorre esclusivamente dal momento di avvenuta formale comunicazione all'Ente con le modalità indicate.

Art. 7 ter – Estratto conto

- **RIPRISTINATO IL RICHIAMO ALL'ESTRATTO CONTO CHE COSTITUISCE ATTO IDONEO A METTERE IN MORA IL DEBITORE AL FINE DELL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE**

Previsione già in essere nelle comunicazioni rese dall'Ente ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Art. 9 – Obbligo di comunicazione del reddito professionale

- **COMUNICAZIONE ESCLUSIVA IN VIA TELEMATICA DEL REDDITO PROFESSIONALE**
- **DEFINIZIONE COMUNICAZIONE OMESSA, INFEDELE E ERRATA**

Il comma 1 introduce l'esclusività della comunicazione in via telematica con accesso alla propria area riservata dell'ammontare annuale del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno di riferimento nonché il relativo volume di affari complessivo per il medesimo anno.

Il comma 8 e il comma 9 definiscono l'omessa, l'infedele e l'errata comunicazione, a tutela degli iscritti. La comunicazione del reddito professionale si intende omessa quando è presentata oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale è prevista la presentazione; Si intende infedele, in presenza di entrambe le seguenti condizioni, la comunicazione resa all'Ente in modo difforme, per natura ed entità, da quanto dovuto ai sensi dei regolamenti vigenti o da quanto dichiarato dall'iscritto a fini fiscali e la comunicazione per la quale sia accertato da parte dell'Ente un reddito effettivo superiore a quello dichiarato. La comunicazione si considera errata se il reddito professionale è comunicato all'Ente in modo difforme, per natura ed entità, da quanto dovuto ai sensi dei regolamenti vigenti o da quanto dichiarato dall'iscritto a fini fiscali, solo a condizione che il reddito accertato dall'Ente sia inferiore a quello dichiarato oppure a condizione che l'iscritto stesso di propria iniziativa abbia provveduto a rettificarla.

Art. 10 – Recupero e sanzioni

- **MODIFICA DELL'INTERO SISTEMA SANZIONATORIO**

Le modifiche apportate rispondono al fatto che la maggior parte degli iscritti all'Epap adempiono agli obblighi di legge. Ciò ha determinato una modifica dell'intero sistema sanzionatorio di maggiore equità e maggiore razionalità. Di evidenza la previsione della possibilità rimessa agli iscritti di correggere eventuali errori nei termini indicati.

Art. 11 – Prestazioni

- PREVISIONE DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (cfr lett. d).

Art. 11 ter – Prestazioni assistenziali

- PREVISIONE DI ATTIVITA' E AZIONI DI PROMOZIONE, SVILUPPO E SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE E DEI GIOVANI ANCHE FAVORENDO L'ACCESSO AL CREDITO

Nell'ottica di una attività di welfare attivo a favore degli iscritti l'Ente ha inserito la lettera e) che prevede nell'ambito delle prestazioni assistenziali anche le attività e le azioni di promozione, sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione e dei giovani anche favorendo l'accesso al credito, come previsto dall'art. 19 sexies.

Art. 12 -Pensioni di vecchiaia

- INSERITO NEL CALCOLO DEL MONTANTE L'IMPORTO DERIVANTE DALLA MAGGIORAZIONE DEL 2% A TITOLO DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO (2% DEL 4%)**
- FISSATO IL CRITERIO CHE DETERMINA L'APPLICAZIONE DELL'EXTRARENDIMENTO SUL MONTANTE EFFETTIVAMENTE VERSATO E NON SUL TOTALE DOVUTO**

L'art. 12 tiene conto della previsione dell'innalzamento del contributo integrativo dal 2% al 4% e del riversamento del 2% al montante dell'iscritto che viene inserito nel calcolo della pensione.

Il comma 6 bis codifica il criterio di applicazione dell'extrarendimento sul montante contributivo effettivamente versato e non sul totale dovuto, principio su cui l'Ente si è battuto anche in occasione dell'attribuzione degli extrarendimenti passati.

“Qualora dalle risultanze del bilancio consuntivo annuale, i rendimenti netti realizzati dall’Ente siano superiori agli importi attribuiti a titolo di rivalutazione di legge, l’Ente può destinare al montante di ciascuno degli iscritti, in misura proporzionale ai contributi soggettivi effettivamente versati da ciascuno al 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce, al lordo di tutte le rivalutazioni di legge riconosciute dall’Ente ex art. 12 commi 6 e 6bis del presente Regolamento, un importo aggiuntivo fino ad un massimo del 60% della differenza tra l’importo del rendimento netto degli investimenti effettivamente conseguito e il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazioni di legge”.

Art. 17 – Prestazioni differite

- **OBBLIGO DA PARTE DEGLI ISCRITTI DI RESTITUZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO LIQUIDATO DALL’ENTE NEL CASO IN CUI L’ISCRITTO SI TROVI NUOVAMENTE NELLE CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO ALLA REISCRIZIONE ALL’ENTE**

Il comma 4 prevede che posteriormente alla liquidazione del montante contributivo, l’iscritto che si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all’obbligo di iscrizione all’Ente, deve ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione l’importo precedentemente restituitogli dall’Ente, maggiorato degli interessi legali.

Art. 19 bis -Sussidi ed assistenza facoltativa

- **REGOLAMENTA I SUSSIDI PREVEDENDO FORME DI ASSISTENZA PER GLI ISCRITTI E PER I LORO FAMILIARI**
- **CODIFICA IL REQUISITO DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER ACCEDERE AL SUSSIDIO**

L’Articolo come riformulato prevede, oltre alle attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti, trattamenti di assistenza facoltativa da erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell’ambito di un sistema di mutualità, nelle seguenti forme: a) prestazioni nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno; b) prestazioni a sostegno della famiglia; c) prestazioni a sostegno della salute; d) prestazioni per spese funerarie. Introduce ulteriori trattamenti di assistenza facoltativa con riferimento a casi di comprovato e effettivo bisogno derivante anche da cause diverse da quelle già elencate. Trattamenti che sono erogati su richiesta degli iscritti in regola con la contribuzione e con gli adempimenti, nei limiti di legge e delle disponibilità di bilancio, che riguardano anche il nucleo familiare dell’iscritto.

Un welfare allargato e adeguato all’esigenze dei professionisti e dei loro familiari.

Art 19 sexies – Sviluppo e sostegno ai giovani e alla professione

- ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DEGLI ISCRITTI E IN PARTICOLARE DEI GIOVANI

L'Ente con l'art. 19 sexies introduce una importante attività di promozione, incentivazione, sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione degli iscritti in regola con la contribuzione, con particolare riguardo ai giovani, anche fornendo servizi e favorendo l'accesso al credito.

Art. 22 – Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di previdenza e degli anni del corso legale di laurea e del servizio militare obbligatorio

- INTRODOTTO IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO E DEL PERIODO DI SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO E DI SERVIZIO EQUIPARATO A SERVIZIO MILITARE

L'Art. 22 introduce la possibilità di incrementare il montante e richiedere il riscatto del periodo del servizio militare obbligatorio, periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare, non coperti da altre forme pensionistiche obbligatorie, le cui modalità e termini sono demandate all'adozione di un regolamento, di cui si darà evidenza non appena verrà approvato.